

**Sistema generale di quantificazione e attribuzione dei crediti formativi
per titoli e servizi pregressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/2001
a valere sul percorso formativo per Operatore Socio Sanitario**

Linee guida per il riconoscimento e l'attribuzione dei crediti per titoli di area socio-sanitaria preesistenti ed acquisiti alla data di adozione del provvedimento n. 1972 del 25 giugno 2004.

Criteri generali

1. L'accesso alla procedura di quantificazione del credito è subordinato all'iscrizione al corso per operatore socio sanitario.
2. L'ammissione al corso avviene successivamente alla certificazione dell'attribuzione del credito.
3. Al fine del riconoscimento dei crediti vengono considerati esclusivamente percorsi formativi ultimati con superamento di prova di valutazione.
4. Il credito formativo si esprime in ore di frequenza sia teoriche che pratiche (tirocinio).
5. Per ciascuna ora di frequenza considerata utile ai fini del conseguimento della qualifica di Oss, viene riconosciuto n.1 credito formativo.
6. L'anno di espletamento del servizio per il quale si chiede la quantificazione del credito influisce sul numero di crediti formativi riconoscibili.
7. L'ambito di spendibilità del credito eventualmente riconosciuto è limitato al territorio regionale.
8. Il riconoscimento di eventuali crediti non preclude all'allievo la facoltà di partecipare alle lezioni per le discipline per cui è stato riconosciuto il credito. L'allievo comunque dovrà sostenere l'esame finale così come previsto dalle disposizioni vigenti.
9. Nel caso in cui al soggetto fossero riconosciuti crediti per l'intero percorso formativo sarà tenuto comunque a frequentare 50 ore di formazione obbligatoria nelle seguenti discipline: orientamento al ruolo (n. 20 ore), cultura generale ed elementi di etica (n. 20 ore), disposizioni generali in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori (n. 10 ore), ed un modulo di tirocinio pari a 80 ore da svolgersi con la supervisione di un infermiere.
10. Non saranno riconosciuti crediti per percorsi di formazione continua ed aggiornamento.
11. Non saranno riconosciuti crediti per titoli conseguiti al termine di corsi/iniziative privi di riconoscimento regionale e realizzati al di fuori del contesto della programmazione regionale. Per i titoli conseguiti all'estero saranno valutati unicamente quelli rilasciati da autorità pubbliche del paese di provenienza.
12. La raccolta e la valutazione amministrativa della documentazione nonché la quantificazione e la certificazione del credito attribuito è affidata agli organismi di formazione gestori dei corsi per Operatori socio sanitari.

Titoli di istruzione secondaria di secondo grado o lauree

La figura professionale dell'Oss ha un evidente profilo di tipo esecutivo, fortemente centrato sulla mansione e che richiede competenze specifiche nel settore socio-sanitario. Anche per tale motivo non si ritiene opportuno attribuire crediti formativi a titoli di istruzione secondaria superiore e a titoli di laurea.

Riconoscimento crediti per la parte teorica

13. Eventuali crediti saranno riconosciuti solo per le discipline/materie sovrapponibili e i cui contenuti siano analoghi a quelli previsti dal programma formativo approvato con DGR n. 3911 del 31/12/2001.
14. Nel caso in cui il numero dei crediti (ore) riconosciuti per una singola disciplina/materia equivalga al numero delle ore previste dal programma del corso per Oss per la stessa materia/disciplina, il debito formativo si intende estinto.
15. Nel caso in cui il numero delle ore risulti inferiore a quello previsto, il debito risultante dovrà essere colmato per la parte mancante, sia per quanto riguarda il numero di ore che per quanto riguarda i contenuti.
16. Nel caso in cui il numero di ore risulti pari o superiore a quello previsto nella singola disciplina/materia ma carente di contenuti, il debito dovrà essere colmato per la parte di contenuti mancanti.

Riconoscimento crediti per la parte pratica (tirocinio)

17. Il numero di crediti riconosciuti per la parte pratica va riferito alle esperienze di tirocinio, rientranti come parte integrante del percorso formativo in esame, svolte presso strutture sociali, socio-assistenziali o sanitarie.
18. Non saranno riconosciuti crediti per visite didattiche o di documentazione.
19. L'area di tirocinio riconosciuta utile ai fini del conseguimento della qualifica di Oss è determinata dalla natura del percorso formativo in esame (sociale, sanitaria o socio-sanitaria).
20. Per le esperienze di tirocinio concluse successivamente al 31/12/1989 il numero di crediti riconoscibili equivale al numero delle ore di frequenza per area/e di riferimento (sociale e/o sanitario).
21. Per le esperienze di tirocinio concluse al 31/12/1989 il numero di crediti riconoscibili viene decurtato del 30%.

L'esperienza lavorativa (servizio) successiva all'acquisizione del titolo – svolta presso strutture o servizi pubblici – può essere valutata quale credito formativo esclusivamente ai fini del tirocinio. A tale proposito le mansioni svolte dal richiedente, opportunamente documentate, devono essere assimilabili a quelle di Operatore socio sanitario.

Un servizio prestato per almeno 60 mesi, anche non continuativi, entro gli otto anni precedenti la richiesta di quantificazione, consente l'acquisizione di un credito pari al 50% delle ore di tirocinio previste per l'area di riferimento.

Non saranno riconosciuti crediti per un servizio inferiore ai 60 mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti la richiesta.